

## **AVVISO ALLA CLIENTELA**

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del **Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112** cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

*Di seguito si riportano le disposizioni aggiornate:*

### **TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE**

**A decorrere dal 25 giugno 2008** è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a euro 12.500**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

### **ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI**

**Tutti gli assegni bancari, postali e circolari** d'importo **pari o superiore a euro 12.500** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **potrà richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a euro 12.500 (vale a dire fino a 12.499,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di **1,50 euro** per ciascun modulo di assegno richiesto.

### **LIBRETTI AL PORTATORE**

Il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a euro 12.500**.

**In caso di trasferimento** di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a euro 12.500**, esistenti alla data di entrata in vigore della normativa, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro **il 30 giugno 2009**.

\*\*\*\*\*

**Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.**

***Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento***

*(aggiornamento 25.6.2008)*